

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1923)

Art. 1

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto (1) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2

Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della Legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Si omettono gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 che dettano norme sull'emanando regolamento (v. regio decreto 23.10.1925 n. 2537) e norme transitorie.

Art. 12

Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetti o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

(1) Laurea in Architettura, ai sensi del Regio Decreto 30.09.38 n. 1652.